



**Associazione “Parco Piazza d’Armi – Le Giardiniere APS”**

**Via Moncalvo, 4/18 – 20146 MILANO C.F. 977304000153**

## **STATUTO**

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

1. È costituita l’associazione denominata “Parco Piazza d’Armi – Le Giardiniere APS”, di seguito, in breve “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati/e e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal consiglio direttivo.

### **Art. 2 – Finalità**

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende perseguire un pensiero e una prassi che pone al proprio centro la salute delle persone e le condizioni che la favoriscono, in primis la gestione ponderata e sensata dei cosiddetti beni comuni: aria, acqua, suolo e cibo. L’Associazione lavora quindi per uno sviluppo della città e dei territori in consonanza con questa visione, contrastando politiche speculative delle risorse naturali, culturali e sociali e promuovendo iniziative di manutenzione, rivitalizzazione, risanamento e innovazione delle aree urbane e periurbane.
2. L’Associazione, in sintonia con i nuovi bisogni sociali, culturali ed economici indotti dalle emergenze climatiche, ambientali, sociali e sanitarie si propone di rivolgere ad essi particolare attenzione, attuando iniziative, progetti, realizzazioni adeguati alle sensibilità e necessità emergenti, anche in collaborazione con organizzazioni italiane ed estere.
3. Infine l’Associazione promuove e sostiene ogni attività volta:
  - alla comprensione del fenomeno del cambiamento climatico ed alla diffusione delle relative informazioni;

- a pretendere impegni ed azioni efficaci di contrasto al cambiamento climatico da parte di Stati, individui ed imprese;
- al perseguimento della giustizia climatica.

Per quanto concerne lo specifico del proprio ambito territoriale l'Associazione si propone di perseguire l'obiettivo della rigenerazione eco-sostenibile della Piazza d'Armi di Milano. Con questa denominazione si intende l'area di circa 42 ettari situata a Milano, nel quadrante ovest, delimitata dalle vie delle Forze Armate, Olivieri, S. Giusto e Domokos, comprendente sia l'area verde che l'area degli ex magazzini militari.

### **Art. 3 - Attività di interesse generale**

**1.** L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di l'interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

**2.** In particolare, l'Associazione si propone di

- conservare e implementare la flora, la fauna e gli allevamenti esistenti, inserendo anche nelle aree verdi, nel rispetto della integrale naturalità del luogo, attività agricolo-produttive, nonché culturali, didattiche, scientifiche, di terapia riabilitativa;
- collaborare con enti, associazioni, realtà pubbliche e private, professionisti, singoli cittadini che condividono gli obiettivi dell'Associazione;
- organizzare incontri, seminari, convegni, corsi di formazione;
- utilizzare mezzi di comunicazione quali riviste, libri, strumenti multimediali, opuscoli, campagne informative, web e social networks, ecc.;
- partecipare a fiere, workshop, eventi, manifestazioni varie.

Le attività di cui sopra possono includere, a titolo esemplificativo: il ricorso all'autorità giudiziaria; il ricorso a meccanismi di soft law; la promozione di convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e seminari; la promozione di campagne di sensibilizzazione; la raccolta, produzione e diffusione di materiale informativo; ogni altra attività funzionale e connessa al raggiungimento degli scopi esplicitati.

**3.** Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**4.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4 – Attività Diverse**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

4.2. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
  - a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - c) di partecipare alle attività promosse dell'Associazione;
  - d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
  - e) di recedere in qualsiasi momento;
  - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
  - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
  - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea.

#### **Art. 8 – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo dell'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dell'interessato.

#### **Art. 9 – Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvate dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

#### **Art. 10 - Organi sociali**

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:
  - a) L'assemblea dei soci
  - b) Il consiglio direttivo
  - c) Il presidente.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti del consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 – L'assemblea**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza fra i soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito dal regolamento interno.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o altro organo sociale
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

#### **Art.12 – Competenze dell'assemblea**

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte;

- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- d) deliberare quando richiesto, e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
- f) approvare eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- g) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**2.** L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

### **Art. 13 – Convocazione dell'assemblea**

- 1.** L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2.** L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dai componenti del consiglio direttivo.
- 3.** L'assemblea è convocata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 4.** L'assemblea può essere convocata e svolta in via telematica.

### **Art. 14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto**

- 1.** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2.** L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3.** L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4.** Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5.** In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
7. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Art. 15 – Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà ed egli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
  - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- e) proporre all'assemblea l'ammontare della quota associativa;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché la relazione sull'attività svolta;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- j) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- l) nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone con componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati da presidente per motivi di necessità e urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata da soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il direttore, deliberandone i relativi poteri;
- q) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, alla assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

**1.** Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**2.** Il consiglio direttivo è convocato, almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltro almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

**3.** Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

#### **Art. 18 – Il presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
  - dà esecuzione delle delibere del consiglio direttivo;
  - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di qualsiasi natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
  - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

#### **Art. 19 – Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
  - d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

#### **Art. 20 – Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del d.lgs. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 21 – Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio di esercizio, nel quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.

#### **Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 23 – Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 24 – Devoluzione del patrimonio**

**1.** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 25 – Disposizioni finali**

**1.** Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.